



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **510**

Numero Settoriale **127**

del **07-10-2021**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: ACQUISTO BRANDINE IMPILABILI E IGNIFUGHE CLASSE 1 PER SCUOLA INFANZIA PASCOLO. TRAMITE MEPA. CIG: Z933358ADF

Vista la proposta di determinazione num. 96/2021 del 07-10-2021, istruita da CRISTINA VALSECCHI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI**

Proposta di determinazione num. 96 / 2021 del 07-10-2021 avente ad Oggetto: ACQUISTO BRANDINE IMPILABILI E IGNIFUGHE CLASSE 1 PER SCUOLA INFANZIA PASCOLO. TRAMITE MEPA. CIG: Z933358ADF

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 39 del 10.09.2021 è stato approvato il Piano Diritto allo Studio che ha previsto il finanziamento dell'acquisto di brandine in sostituzione di quelle usurate, per la scuola dell'infanzia del Pascolo al fine di garantire il progetto "rilassamento" in atto da diversi anni;
- con deliberazione consiliare n. 46 del 30.09.2021 è stata finanziata la spesa per l'acquisto di n. 22 brandine per la scuola dell'infanzia del Pascolo;

Richiamato l'art. 1, comma 141, della legge 24.12.2012 n. 228 che stabilisce le misure per il contenimento delle spese per l'acquisto degli arredi, escludendo da tale limite quelli destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia;

Viste le linee guida ANAC "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici." Deliberate dal Consiglio il 26 ottobre 2016, che prevedono, tra l'altro, per acquisti di modico valore, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, la possibilità di procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale";

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto" e in particolare:

1. l'art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di fornitura e servizi sotto la soglia comunitaria;
2. l'art. 36 sui contratti sotto soglia ed in particolare l'art. 36, comma 6;
3. l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
4. l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione, comma 4 lett. b);
5. l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010 n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

Visto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006, gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o di altre centrali di committenza e nel caso in cui non se ne avvalgano sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui sopra;

Richiamato l'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'art. 3, comma 23 ter, del D.L. 90/2014, in forza del quale si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, fermo restando l'obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a

€ 5.000 (art. 1 comma 130 finanziaria 2019) euro di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

Richiamato altresì l'art. 1 c. 512 della L. 208/2015 che prevede l'obbligo di acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori, ciò nei limiti dei beni e servizi disponibili;

Considerato che al momento non sono attive Convenzioni Consip per il servizio in oggetto mentre tale articolo risulta essere presente nel mercato elettronico della P.A.;

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso procedure ordinarie, in quanto comunque vengono garantiti i principi generali di cui all'art. 30 del D.L. 50/2016;

Rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta migliore esposta nel catalogo;

Ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi della selezione più conveniente sul piano economico, così come determinata dai prezzi di catalogo presenti nel MePA alla data di adozione del presente provvedimento, tra le offerte presenti nel catalogo relativa alla fornitura che si intende acquisire;

Richiamata l'offerta acquisita tramite il Market Place della Consip:

Descrizione	Cadauno	Quantità	Netto	Totale
Brandina impilabile scuola infanzia certificata ignifuga Classe 1	€ 37,25	22	€ 819,53	€ 999,83

Dato atto che sul prezzo di affidamento della fornitura il Responsabile del Servizio Gestione Economica ha formulato il giudizio di congruità;

Visto che la ditta risulta qualificata sul MEPA ed idonea alla partecipazione della gara e ha dichiarato in data 30.07.2021 l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamate le linee guide ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 al punto 4.2.2 per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo fino a Euro 5.000,00 in forza delle quali la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti;

Visti:

- il DURC con validità alla data del 09.10.2021 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
- il certificato della C.C.I.A.A. in data 07.10.2021 sul quale non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- le cause di assenza di annotazioni riservate in data 07.10.2021 su AVCPASS;

Ritenuto di procedere alla verifica delle restanti certificazioni, dando atto che, qualora all'esito della verifica disposta ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, la ditta risultasse in difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla revoca del presente provvedimento con addebito delle spese, denuncia alle Autorità Giudiziarie e segnalazione

Dato atto che il sottoscritto ha accertato che non sussiste obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento;

Visto il Decreto sindacale Reg. Gen. n. 20 del 16.05.2019 con il quale il Sindaco ha attribuito al Responsabile del 2° Settore – Servizi Economico Finanziari – le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2021, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 31 del 19.04.2021, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

P R O P O N E

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di affidare direttamente la fornitura in premessa descritta alla ditta Mobilferro Srl con sede legale in Trecenta Via Raffaello Sanzio n. 366 C.F./P.I.: 00216580290, ai prezzi ed alle condizioni di esecuzione di cui all'unità offerta della ditta stessa acquisita tramite Market Place di Consip con il sistema dell'ordine diretto;
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.L. 267/2000 quanto segue:
 - il fine del contratto è quello di dotare la scuola dell'infanzia di Pascolo di idonea attrezzatura ;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di ventidue brandine per la scuola dell'infanzia di Pascolo;
 - il contratto verrà stipulato mediante invio dell'ordine diretto sulla piattaforma MEPA;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalle condizioni generali di partecipazione al MEPA;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
4. di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione, prevista in € 819,53+ IVA per un totale complessivo di € 999,83 trova imputazione sui fondi disponibili del cap. 1202 del bilancio 2021;
5. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 poichè si tratta di acquisto effettuato attraverso il market place di Consip;
6. di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione sul sito internet comunale nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente;
7. ai fini del rispetto della legge 136/2010 si subordina l'efficacia della fornitura alle seguenti prescrizioni:
 - a. la ditta Mobilferro Srl con sede legale in Trecenta - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
 - b. la ditta Mobilferro Srl con sede legale in Trecenta - si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria,
 - c. la ditta Mobilferro Srl con sede legale in Trecenta - obbliga ad inserire nei contratti con i propri

subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le seguenti clausole:

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...);
8. di dare atto che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31.12.2021;
 9. di dare atto, ai sensi dell'art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.
 10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari, e di darne comunicazione alla Giunta Comunale.

07 ottobre 2021

Il Responsabile del Servizio: Cristina Valsecchi